

**Firenze, 1° febbraio 2024**

## **R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 “Ordinamento giudiziario”:**

65. Attribuzioni della Corte suprema di cassazione. La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato e su ogni altro territorio soggetto alla sua sovranità.

## **R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 “Ordinamento giudiziario”:**

68. Ufficio del massimario e del ruolo. Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente. All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'art. 210 del presente ordinamento. Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica.

## **Reg. Esec cod. proc pen.**

Art. 26 1. Con decreto del presidente della corte di cassazione sono stabiliti i criteri per la individuazione delle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime e per la redazione delle stesse.

## Legalità penale, giudice interprete e «diritto vivente»

Nel «labirinto» delle fonti, nazionali e sovranazionali, legislative e giurisprudenziali, l'ermeneutica giuridica valorizza la centralità della figura dell'interprete.

Cass. pen., Sez. un., n. 18288 del 2010, PG in proc. Beschi, Rv. 246651

*«... deve riconoscersi ai giudici un margine di discrezionalità, che comporta una componente limitatamente creativa della interpretazione, la quale, senza varcare la linea di rottura col dato positivo ed evadere da questo, assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e della latitudine applicativa della norma e assolve sostanzialmente una funzione integrativa della medesima». «...la struttura necessariamente generica della norma è integrata e riempita di contenuti dall'attività concretizzatrice della giurisprudenza».*

La Corte costituzionale (sentt. n. 230 del 2012 e n. 25 del 2019) ha peraltro rimarcato l'irrilevanza del mutamento giurisprudenziale (ancorché favorevole e conseguente a decisioni delle Sezioni unite), ai fini del superamento del principio di intangibilità della *res iudicata*.

## **Il valore del «*precedente*» nel sistema giuridico italiano.**

Il pluralismo delle fonti e lo spazio di discrezionalità dell'interprete ne rende instabile/imprevedibile/incalcolabile l'agire. Soccorre la rete della «nomofilachia», come antidoto alla incalcolabilità, in funzione della tendenziale uniformità e prevedibilità delle soluzioni applicative.

Alla Corte di cassazione è affidato il compito di assicurare «*l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge*» e «*l'unità del diritto oggettivo nazionale*» (art. 65, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario).

L'art. 68 O.G. istituisce l'Ufficio del Massimario e del Ruolo. L'art. 26 Reg. esec. c.p.p. stabilisce che i criteri per la individuazione delle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime e per la redazione delle stesse sono stabiliti con decreto del Presidente della Corte di cassazione.

Dalla «massima/precedente» al «sistema di precedenti». Il precedente «conforme» nella struttura argomentativa della motivazione.

## Il recupero moderno della «nomofilachia»

L'ambiguo ruolo della Corte di cassazione:

Corte «suprema» o «del precedente», a garanzia dello *jus constitutionis*  
e/o

Corte «di revisione», a garanzia dello *jus litigatoris*

- Alla funzione nomofilattica della Cassazione sono ispirate le riforme del processo civile di cassazione: d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.
- La moderna nomofilachia: orizzontale, circolare, dinamica, cetuale.
- La nomofilachia, come «procedura» di formazione del precedente, costituisce un presidio essenziale della certezza e della calcolabilità giuridica, intese in termini di tendenziale uniformità e prevedibilità delle decisioni e di uguaglianza di trattamento dei cittadini.

## Il vincolo di coerenza al «*precedente*» nel sistema processuale italiano

- Si è attenuata la divaricazione della regola «*stare decisis (et quieta non movere)*» negli ordinamenti di *common law* (efficacia vincolante: *binding precedent*) rispetto a quelli di *civil law* (efficacia persuasiva).
- Le tecniche del *distinguishing* (il precedente non è pertinente al caso di specie), dell'*overruling* (il precedente è inadeguato e va introdotto un diverso principio di diritto per la regolamentazione del tipo di fattispecie) e del *prospective overruling*, quest'ultimo in funzione della irretroattività del *revirement* giurisprudenziale sfavorevole: applicazioni giurisprudenziali.
- I gradi di efficacia del precedente: verticale, orizzontale, autoprecedente.
- I riflessi sulle impugnazioni.



## Il nuovo art. 618 cod. proc. pen. «in funzione nomofilattica»

- La natura del vincolo procedurale in funzione nomofilattica della decisione delle Sezioni unite per le Sezioni semplici: una regola metodologica a base etica e culturale.
- Cfr. le analoghe previsioni per il giudizio civile di cassazione (terzo comma dell'art. 363 e terzo comma dell'art. 374 c.p.c.), per il giudizio amministrativo e per quello contabile.
- Cass. pen., Sez. un., n. 36072 del 2018, PM in proc. Botticelli, Rv. 273549: rimessione obbligatoria vs. vincolo «debole» (non «*binding precedent*»).
- Il fenomeno richiede la puntuale definizione della *quaestio iuris*, della *ratio decidendi* e del «*principio di diritto sul quale si basa la decisione*» delle Sezioni unite (art. 173, comma 3, disp. att. c.p.p.), con esclusivo riferimento alle statuizioni che riguardano l'interpretazione delle norme necessarie per la risoluzione della *quaestio iuris* o a quelle strettamente connesse, pregiudiziali e consequenziali, perciò decisive per la formulazione del principio di diritto.
- Argomenti a favore e contro la *dissenting opinion*.